

RIFORME A METÀ

Il paracadute sui bilanci del 2021 azzoppato dalla mancata deroga alla continuità aziendale

Bongi a pag. 27

Prorogate soltanto alcune disposizioni emergenziali. Come il congelamento delle perdite

Bilanci 2021, paracadute a metà

Porte chiuse alla deroga al principio di continuità aziendale

DI ANDREA BONGI

Per la chiusura dei bilanci 2021 un paracadute solo a metà. Nella predisposizione dei bilanci chiusi al 31.12.2021 si potrà infatti contare sulla proroga di alcune disposizioni emergenziali quali, ad esempio, il “congelamento” delle perdite d’esercizio o la sospensione degli ammortamenti dei beni strumentali ma non su altre.

Fra le disposizioni emergenziali non applicabili ai bilanci 2021 spicca la deroga alla valutazione del principio della continuità aziendale che, da sola, rischia di far cadere nel vuoto tutte le altre.

È un quadro normativo in chiaroscuro quello che si presenta di fronte ai soggetti chiamati a redigere i bilanci di esercizio 2021.

Sotto alcuni aspetti il legislatore ha infatti ritenuto che tale annualità sia da “proteggere” dagli effetti imprevedibili e imprevedibili dell'emergenza sanitaria tutt'ora in atto, mentre per altri – deroghe alla continuità e slittamento dell'approvazione nel termine lungo dei 180 giorni, su tutti – è come se il peggio fosse ormai passato e si sia tornati all'applicazione delle regole e dei criteri ordinari di redazione e approvazione del bilancio.

Questo vero e proprio “tira e molla” normativo rischia di gene-

rare più di una incertezza applicativa e un evidente contrasto fra norme emergenziali prorogate e norme ordinarie tornate in vigore.

Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, a come debba declinarsi all'interno dello stesso bilancio 2021, la valutazione ordinaria della continuità aziendale con la possibilità di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite d'esercizio fino all'approvazione del bilancio 2026.

Può, la stessa società, essere considerata come un complesso economico funzionante destinato alla produzione di redditi per un prevedibile arco temporale futuro (OIC 11), se allo stesso tempo si è deciso di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 6 del DL 23/2020, rinviando ogni decisione relativa alle perdite d'esercizio che potrebbero aver addirittura azzerato il capitale sociale?

Simili contraddizioni, formalmente e giuridicamente possibili, finiscono per creare enorme difficoltà agli amministratori, ai sindaci-revisori e, soprattutto, ai lettori dei bilanci 2021.

La mancata proroga

delle deroghe in materia di continuità aziendale e dei termini di approvazione dei bilanci 2021, potrebbe essere interpretata come una precisa volontà del legislatore di verificare le reali condizioni in cui le società sono uscite da questi due anni di emergenza. In tutte le situazioni in cui gli effetti dell'emergenza hanno inciso sulle fondamentali aziendali, facendo venir meno le prospettive di continuità aziendali, agli amministratori non resterà altra scelta se non quella di alzare le braccia e dichiarare la resa.

Ma se così fosse perché allora prevedere, seppur in più riprese e a volte anche in extremis, la proroga di altre disposizioni emergenziali finalizzate alla sterilizzazione degli effetti dell'emergenza sanitaria sui bilanci 2021?

Quello che è certo allo stato



attuale è che gli amministratori, in uno scenario denso di incognite come quello attuale, dovranno cimentarsi nell'arduo compito di valutare la capacità della loro società di operare in continuità per un arco temporale pari almeno ai dodici mesi successivi alla data di chiusura del bilancio.

La valutazione degli amministratori dovrà essere sottoposta la vaglio critico degli organi di revisione che, nel caso di non condivisione delle scelte della direzione, saranno costretti a prendere una precisa posizione.

È dunque uno scenario alquanto strano quello che si presenta di fronte ai redattori dei bilanci 2021. Se non ci saranno novità dell'ultim'ora per molte realtà aziendali la chiusura dei conti 2021 potrebbe rappresentare la presa d'atto della perdita di continuità e la necessità di procedere allo scioglimento e alla messa in liquidazione della società. Resta però da chiedersi, ancora per una volta, se proprio questa sia l'intenzione del legislatore o se, al contrario, lo scenario sopra descritto non sia piuttosto il frutto di un mancato coordinamento delle norme emanate in questi ultimi mesi.

— © Riproduzione riservata — ■